

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2071 del 21/04/2017
Oggetto	Rinnovo della concessione n. 15250 del 22/11/2011 della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra dell'alveo storico del torrente Ausa adibita a servizi dell'hotel Bengasi ad uso di area cortiliva con annessa piscina. Procedimento RN11T0029 $\grave{e}$ Richiedente: Società Due G di Ceccarini Maurizio & C. S.A.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2137 del 21/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

OGGETTO: rinnovo della concessione n. 15250 del 22/11/2011 della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra dell'alveo storico del torrente Ausa adibita a servizi dell'hotel Bengasi ad uso di area cortiliva con annessa piscina.

Procedimento RN11T0029 (156/Ausa) – Richiedente: Società Due G di Ceccarini Maurizio & C. S.A.S.

### VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

### VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 61 del 23 ottobre 2008 di approvazione del PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29/10/2015 n.1622;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15250 del 22/11/2011 con la quale è stata rilasciata alla società Due G di Ceccarini Maurizio & C. S.A.S. (cod. fiscale 03227740408) la concessione, sino al 31/12/2016, per l'occupazione dell'area del demanio idrico in sponda destra dell'alveo storico del torrente Ausa nel comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 75 mappali n. 37/parte, 519/parte, 1556/parte, 3969/parte 3973, 3972/parte, 3971/parte per complessivi mq. 122 adibita a servizi dell'hotel Bengasi ad uso di area cortiliva con annessa piscina;

VISTA l'istanza pervenuta il 17/11/2016 e registrata al protocollo PGRN/2016/8663 in data 18/11/2016 con la quale il legale rappresentante della società Due G di Ceccarini Maurizio & C. S.A.S. ha chiesto il rinnovo della sopra richiamata concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 15250/2011 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO CHE la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 359 del 30/11/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO CHE l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 246 del 03/02/2017 trasmessa con nota prot. PC.2017.5686 del 06/02/2017, registrata al protocollo Arpa n. PGRN/2017/1139 del 07/02/2017, ha rilasciato il nulla osta idraulico al rinnovo, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, senza indicare condizioni e prescrizioni particolari per l'esercizio della concessione;

DATO ATTO CHE:

- il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è stato confermato in € 675,15, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, per anno solare;
- il deposito cauzionale di € 675,15 versato dal richiedente alla Regione Emilia Romagna in data 03/11/2011 a garanzia degli obblighi della concessione n. 12776 del 10/11/2010, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

CONSIDERATO CHE:

- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota prot. PGRN/2017/2230 del 13/03/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per

preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito con nota prot. PGRN/2017/3248 del 11/04/2017, debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 17/11/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 675,15 eseguito in data 19/12/2016, quale canone per l'annualità 2017;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare allegato a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per un periodo non superiore ad anni sei;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare alla società Due G di Ceccarini Maurizio & C. S.A.S (cod. fiscale 03227740408) la concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico sita in sponda destra dell'alveo storico del torrente Ausa nel comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 75 mappali n. 37/parte, 519/parte, 1556/parte, 3969/parte, 3973, 3972/parte, 3971/parte per complessivi mq. 122 adibita a servizi dell'hotel Bengasi ad uso di area cortiliva con annessa piscina. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con D.D. 15250 del 22/11/2011;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2017 (data di scadenza della concessione n. 15250 del 22/11/2011) e avrà durata sino al 31/12/2022;
5. di stabilire il canone annuo in € 675,15 (euro seicentostantacinque/15). Il concessionario deve pagare il canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di € 675,15 versato in data 03/11/2011 e imputato al Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
8. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
9. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento;
10. di comunicare che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente

provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

Dott. Stefano Renato de Donato

documento firmato digitalmente a norma di legge

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. RN11T0029 (156/Ausa) della Regione Emilia Romagna rilasciata dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (C.F. 04290860370), a favore della società Due G di Ceccarini Maurizio & C. S.A.S (cod. fiscale 03227740408) in seguito indicata come “Concessionario”.

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione dell'area del demanio idrico sita in sponda destra dell'alveo storico del torrente Ausa nel comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 75 mappali n. 37/parte, 519/parte, 1556/parte, 3969/parte 3973, 3972/parte, 3971/parte per complessivi mq. 122 adibita a servizi dell'hotel Bengasi ad uso di area cortiliva con annessa piscina. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con D.D. n.12776 del 10/11/2010.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 01/01/2017 e durata sino al 31/12/2022.

### Articolo 3

#### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di 675,15 (euro seicentotantacinque/15) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### Articolo 4

#### OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
4. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.
7. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti gli eventuali ulteriori titoli abilitativi occorrenti ed autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare e alle attività da svolgere.
9. Il mantenimento di strutture su area del demanio potrà essere parimenti soggetto a revoca qualora insorgessero esigenze idrauliche connesse alla gestione del bene ed alla conseguente tutela della privata e pubblica incolumità. Si evidenzia, altresì, che il presente mantenimento non costituisce una legittimazione dal punto di vista edilizio e urbanistico.
10. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
12. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6**

#### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 7**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 8**

#### **SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se necessaria, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**